



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 01384/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02213/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2213
del 2015, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli
avv. Simona **Fell**, Claudia Caradonna,
Francesco **Leone**, con domicilio eletto
presso lo Studio dell'avv. Quintino
Lombardo in Milano, largo Augusto n. 3;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliata in Milano, Via
Freguglia, n.1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale del Commissione giudicatrice datato 19 febbraio 2015, successivamente conosciuto, nella parte in cui ha valutato insufficienti i tre elaborati del ricorrente in relazione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni

grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione, risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente rinnovando il procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio;

Considerato che l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;

Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l'obbligo di riesame, secondo quanto in precedenza indicato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Valentina Santina Mameli,

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)